



COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA Segreteria del Sindaco

REGISTRO GENERALE

Nr. 101 Del 14/06/2025

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI E PER IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INCOLTA IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs 02/01/2018 n. 1, con il quale è stato adottato il “Codice della Protezione Civile”, ha raccolto coordinato e semplificato in un quadro organico e coerente, la normativa di Protezione Civile, richiamando all’art. 1 le finalità a cui concorre il Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito con Legge 24/02/1992 n. 225, i principi fondamentali in materia di Protezione Civile e all’art. 3 le funzioni d’indirizzo politico in materia di protezione civile riconosciuta al Sindaco in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
- il suddetto DLgs 02/01/2018 n. 1 all’art. 12 definisce le funzioni dei Comuni nell’ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile e in particolare pone in capo a questo l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi, l’adozione di tutti i provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericolo per l’incolumità pubblica, le attività di informazione alla popolazione sugli scenari del rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinata dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo;
- la legge 21/11/2000 n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi) stabilisce divieti, prescrizioni e sanzioni applicabili alle zone boscate e ai pascoli;
- la stagione estiva e il perdurante periodo di innalzamento delle temperature rendono necessario procedere all’attuazione di un programma di prevenzione finalizzato ad impedire l’insorgenza e la propagazione degli incendi, con consequenziali disposizioni dirette ai proprietari dei terreni;
- la presenza di terreni incolti ed aree ricoperte da vegetazione spontanea, può inoltre provocare problemi di igiene in quanto favorisce la proliferazione di ratti, insetti, parassiti e animali nocivi di ogni genere e specie;

PRESO ATTO:

- della comunicazione trasmessa dalla Prefettura di Perugia acquisita al prot. di questo Comune in data 10/06/2025 al n. 17949 avente ad oggetto “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2025. Individuazione dei tempi di svolgimento di lotta attiva agli incendi boschivi e raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un più efficace contrasto agli incendi boschivi in zone di interfaccia urbano – rurale ed ai rischi conseguenti”;
- l’atto di indirizzo emanato dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare n. 0001547-P- del 04/06/2025 avente ad oggetto “attività antincendio boschivo 2025. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi in zone di interfaccia urbano-

rurale e ai rischi conseguenti” con la quale si riconosce la necessità di adottare ogni necessaria misure di pulizia e manutenzione della vegetazione, in special modo lungo i tratti viari incentivando, al contempo, l’adozione di specifici e adeguati modelli di intervento per le aree particolarmente esposte agli incendi, al fine di limitare i rischi per la pubblica e privata incolumità individuando l’arco temporale (15 giugno 2025 – 15 ottobre 2025) di svolgimento dell’attività di antincendio boschivo ed interfaccia per la stagione estiva 2025;

PRESO ATTO INOLTRE della presenza sul territorio comunale di terreni incolti a ridosso di nuclei abitati e/o di strade di collegamento sia comunali che provinciali nonché di tracciati ferroviari in cui i proprietari e/o conduttori tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione con la conseguente crescita incontrollata di vegetazione spontanea da cui può derivare un forte rischio per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità di persone e beni;

RITENUTO quindi necessario, al fine di evitare il verificarsi delle situazioni pregiudizievoli sopra indicate, in attuazione anche delle disposizioni contenute sia nella nota trasmessa dalla Prefettura di Perugia acquisita al prot. di questo Comune in data 10/06/2025 al n. 17949 di cui sopra, che nell’atto di indirizzo emanato dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare n. 0001547-P- del 04/06/2025, promuovere l’adozione di provvedimenti *di prevenzione antincendi, pulizia accurata e costante delle aree incolte e non, con particolare riguardo a quelle limitrofe alle abitazioni, alle strade ed alla fascia di rispetto dal confine stradale nonché di salvaguardia dagli incendi boschivi di interfaccia;*

RILEVATO CHE:

- il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell’art. 54 c. 4 del D.Lgs 18/08/200 n. 267 e ss.mm.ii. adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- la natura urgente del provvedimento resta confermata in ragione della circostanza che gli incendi che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un concreto grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità e che l’avvicinarsi del periodo di massimo rischio di incendio rende impellente l’adozione di misura prescrittive speciali al fine del suo più efficace contenimento;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., art. 50 e 54 comma 4 che conferisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a superare situazioni di grave incuria, degrado del territorio e di pregiudizio del decoro, nonché al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;
- la Legge 241/90, art. 21 bis;
- il DPR 11 luglio 1980, n. 753, artt. 52 e 55 che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi ad una distanza inferiore di mt 6 e destinare i terreni adiacenti a bosco ad una distanza minore di mt. 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi sempre come proiezione orizzontale (fatte salve specificazioni e/o eccezioni di Legge);
- il D.Lgs. n. 152/2016 art. 182 comma 6 bis;
- la Legge-quadro n. 353 del 21/11/2000 in materia di incendi boschivi;
- il D.L. 120/2021, convertito con modificazioni in legge 155/2021 con il quale si è intervenuti in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano rurale e per la mitigazione dei rischi conseguenti;

- le Raccomandazioni operative del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare n. 0001547-P- del 04/06/2025;
- le Raccomandazioni operative della Prefettura di Perugia per l'attività antincendio boschivo 2025 del 10/06/2025 numero 0065727;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO:

- il vigente Regolamento Polizia Locale (Urbana e Rurale);
- il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;
- l'art. 182 del D.Lgs. n. 152/2006;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO CHE le attuali condizioni climatiche favoriscono l'insorgenza di focolai con elevato rischio di incendi e che, pertanto, si rende necessario richiamare la cittadinanza all'adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco degli incendi;

SENTITO il Responsabile del Servizio proponente che si è espresso positivamente in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell'ente;

VISTA la precedente Ordinanza del Sindaco del Comune di Marsciano n. 117 del 01/07/2024;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

dal 15 giugno 2025 e fino al 15 ottobre 2025:

1) è fatto assoluto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti sul territorio comunale porre in essere ogni azione che possa generare pericolo, anche mediato di incendio e in particolare:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- c) far brillare mine o usare esplosivi;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMFF e altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;
- f) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- g) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;

2) i proprietari, i conduttori e i gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate e/o abbandonati, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione

erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l'area limitrofa alla strada e alle recinzioni;

3) tutti i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti adiacenti ai percorsi di viabilità hanno l'obbligo di tenere sgombri i terreni **fino a 20 metri dal confine** della viabilità e percorrenza, da materiale combustibile (come balle di fieno, erbe secche, sterpaglie, ecc.) e di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno, solcato dall'aratro e larga non meno di **5 metri** che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale e di provvedere inoltre alla realizzazione di idonee "fasce" tagliafuoco realizzate mediante lavorazione del terreno, di larghezza non inferiore a **10 metri di larghezza** lungo tutto il perimetro degli edifici ed al confine di strade e ferrovie;

4) tutti i soggetti interessati devono, inoltre, provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti negli interventi di pulizia, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e delle linee ferroviarie e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

5) i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, devono mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

AVVERTE

salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diverse disposizione di legge, le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite, a secondo dei casi, ai sensi della legge n. 353/2000, del D.lgs n. 152/2006, del Codice della Strada e dell'art.7-bis del D.lgs. n. 267/2000;

COMUNICA

chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

VIGILI DEL FUOCO	STAZIONE CARABINIERI FORESTALI	POLIZIA LOCALE	STAZIONE DEI CARABINIERI	POLIZIA DI STATO
115	0758742789	0758747255	0758742319	113

DISPONE

a) di rendere noto agli utenti il presente provvedimento mediante affissione all'albo pretorio Comunale;

b) di trasmettere copia della presente Ordinanza a:

- Comando di Polizia Locale del Comune di Marsciano;
- Stazione Carabinieri di Marsciano stpg251840@carabinieri.it;
- Prefettura di Perugia protcivile.prefpg@pec.interno.it,
- Gruppo Carabinieri Forestali di Perugia fpg43609@pec.carabinieri.it;
- Questura di Perugia gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Perugia com.salaop.perugia@cert.vigilfuoco.it;
- Regione Umbria: centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it;

c) le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori;

AVVISA

che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ai sensi e per gli effetti della Legge 06/12/1971 n° 1034 ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione del presente atto ai sensi del D.P.R 24/11/1971 n° 1199.

Marsciano, 14/06/2025

Il Sindaco
Michele Moretti / InfoCert S.p.A.
Firmato Digitalmente